



Procedura n. 70/2023

**TRIBUNALE DI TRANI**  
**SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE**

Il giudice designato,

visto il ricorso contenente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 66 d. lgs 14/2019, proposto da Binetti Corrado, nato a Bisceglie il 14.10.1961 (c.f. BNTCRD61R14A883E), e Di Liddo Maria, nata a Bisceglie il 6.12.1965 (c.f. DLDMRA65T46A883C);

esaminati gli atti;

considerato che parte ricorrente: a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta; b) non risulta, all'esame sommario, aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, salva ogni valutazione in ordine a: natura dei debiti; soddisfacimento anche non integrale di tutti i crediti; compimento di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso; convenienza dell'alternativa liquidatoria per i creditori ipotecari (Banca Popolare di Milano e Agente della Riscossione: cf. pag. 11 del ricorso) e privilegiati; c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 5.10.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- avvisa i creditori che: ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;

- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 164/2022 R.G. Es. fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 26 maggio 2023

Il giudice designato  
Giulia Stano

**TRIBUNALE DI BARI**

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 66 e 67 D. Lgs n. 14/2019**

**(Codice della Crisi d'Impresa – C.C.I.I.)**

**INDICE**

1.	Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.....	Pag. 3
2.	In ordine alla procedura di sovraindebitamento familiare ex art. 66 D.Lgs 14/2019.....	Pag. 4
3.	Esposizione debitoria familiare.....	Pag. 4
4.	Le cause del sovraindebitamento e incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.....	Pag. 8
5.	Ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale.....	Pag.11
5.1.	<i>Situazione patrimoniale attuale.....</i>	Pag.11
5.2.	<i>Situazione patrimoniale storica.....</i>	Pag.12
5.3.	<i>Dati reddituali anno d'imposta 2021 e 2022 e calcolo del reddito netto mensile familiare.....</i>	Pag.13
5.4.	<i>Spese medie mensili per il sostentamento familiare e calcolo del reddito al netto delle spese.....</i>	Pag.14
6.	Procedura di espropriazione immobiliare n. 164/2022 RGE Tribunale di Trani.....	Pag.15
7.	In ordine alla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti.....	Pag.16
8.	Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.....	Pag.21
9.	Conclusioni.....	Pag.24

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Per i coniugi Sig.ri BINETTI CORRADO (C.F. BNTCRD61R14A883E) nato a Bisceglie (BA) il 14 ottobre 1961 e DI LIDDO MARIA (C.F. DLDMRA65T46A883C), nata a Bisceglie (BA) il 6 dicembre 1965, sposati il 17.08.1989 in regime di separazione legale dei beni (all. 1), entrambi residenti in Via Matteo Renato Imbriani n. 253 – 76011 Bisceglie (BA) ed elettivamente domiciliati alla via Marchese di Montrone n. 57 presso lo studio del dott. Riccardo Sgaramella (studio.sgaramella@pec.it) che li rappresenta e difende;

## PREMESSO CHE

1. i ricorrenti, coniugi conviventi, sono debitori civili non fallibili in condizione di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) D.Lgs n. 14/2019 e per gli stessi non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 69 del D.Lgs n. 14/2019;
2. gli stessi intendono avvalersi della procedura familiare ex art. 66 D.Lgs 14/2019 mediante la predisposizione di una proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 del D.Lgs 14/2019, data l'origine comune del proprio sovraindebitamento;
3. pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, a mezzo dello scrivente, i sigg.ri Binetti Corrado e Di Liddo Maria hanno depositato, in data 11.03.2023, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari (all. 2), il quale, valutata la completezza della domanda presentata (prot. n. 32519), in data 21.03.2023 ha nominato la dott.ssa Lucia De Cosmo in qualità di Gestore della crisi (all. 3), e in data 23.03.2023 provvedeva a comunicare la predetta nomina agli Enti Pubblici, quali: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-riscossione, Regione Puglia, Comune di Bisceglie, comunicando loro l'indirizzo Pec del Gestore della crisi (all. 4);
4. i ricorrenti, con il proprio difensore, nel corso del primo incontro con il nominato Gestore svoltosi in data 04.04.2023, hanno rappresentato e documentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del loro sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

5. i debitori presentano una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone, il cui totale accertato è pari a € **237.963,40** (al netto di interessi a scadere e spese accessorie) a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € **3.550,70**, per un totale complessivo pari ad € **241.514,10**.

\*\*\*

Nella fattispecie:

**1. Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 66 e 67 D.Lgs n. 14/2019 e successive modifiche per le seguenti ragioni:

- a) sono persone fisiche non esercenti professioni o attività d'impresa, che versano in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) del citato decreto;
- b) non sono assoggettabili a procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Titolo IV Capo II di cui al D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14;
- c) non hanno mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012 (piano del consumatore);
- d) non hanno subito protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni;
- e) non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione;
- f) non hanno subito per cause loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- g) la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con colpa grave, malafede o frode, da parte dei debitori;
- h) versano nella condizione prevista dall'art. 66 D.Lgs 14/2019, a mente del quale *“I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, norma in base alla quale il legislatore ha reso possibile la proposizione di un'unica domanda da parte dei coniugi conviventi al fine di risanare globalmente i debiti sorti, come nel caso di specie, esclusivamente per esigenze familiari.

## **2. In ordine alla procedura di sovraindebitamento familiare ex art. 66 D.Lgs 14/2019**

Il nuovo Codice della Crisi prevede all'art. 66 la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento al fine di risanare, complessivamente, i debiti sorti per le esigenze familiari e che coinvolgono beni e risorse per larga parte in comproprietà.

La legge consente pertanto ai familiari di poter accertare lo stato di sovraindebitamento al fine di convogliare in un'unica procedura la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti, tenendo in considerazione tanto la comune origine del reddito, quanto le spese comuni per far fronte ai bisogni familiari.

Non meno importante è l'agevolazione che per i creditori rappresenta la possibilità di considerare il nucleo familiare nel suo insieme, quale centro unico di interessi, tanto nel contribuire quanto nell'impegnarsi per spese comuni in modo da far rientrare gli istanti a pieno titolo nella nozione di consumatore ex art. 2 co.1 lett e) del C.C.I.I.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene oltremodo conveniente presentare una proposta di accordo di ristrutturazione unica per il nucleo familiare - seppur tenendo distinte le masse attive e quelle passive - considerando un unico centro di interesse.

Appare quindi ragionevole considerare che le ragioni degli istanti siano mosse dalla medesima esigenza di sostenere il nucleo familiare, come d'altronde più volte ribadito altresì dalla giurisprudenza di merito.

\*\*\*

## **3. Esposizione debitoria familiare**

Si rileva che, all'esito delle verifiche condotte anche mediante l'accesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nonché di quella messa a disposizione dalla Crif S.p.a., il passivo comprensivo dei costi della presente procedura risulta composto come di seguito elencato:

1. In data 16 giugno 2009 l'Istituto di credito Banca Popolare di Milano – Soc. Coop. a r.l. ha concesso un mutuo fondiario pari ad € 50.000 in favore del sig.

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Binetti Corrado da corrispondersi in 119 rate mensili ciascuna dell'importo di € 522,27 (all. 5). Ad oggi risulta un debito residuo pari ad € **38.554,17** così come risulta dall'atto di precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 29.06.2022 dalla società titolare del credito "Leviticus SPV Srl" (all. 6);

2. In data 15 aprile 2011 la Compass Banca SpA ha concesso un finanziamento personale chirografario di € 30.000,00 in favore del sig. Binetti Corrado da restituire in 60 rate mensili ciascuna dell'importo di € 665,83 (all. 7). A garanzia del predetto finanziamento risultava, in qualità di coobbligato, la sig.ra Ricchiuti Grazia, madre del sig. Binetti, deceduta in data 04.09.2019. Ad oggi risulta un debito residuo dell'importo pari ad € **17.385,40** vantato dalla cessionaria Italcapital Srl così come comunicato dalla società di recupero crediti Kruk Italia Srl (all. 8). Per completezza di informazioni, si precisa che è pendente un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Trani (n. 1798/2021 R.G.), il quale, con ordinanza del 18.10.2021 è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. Nell'ultima udienza, il giudice ha proposto alle parti di definire la controversia mediante "*il pagamento in favore della opposta della somma complessiva di € 12.500 a saldo e stralcio di ogni pretesa...*". All'udienza del 12.05.2023 il giudice ha provveduto a rinviare la stessa al 15.09.2023 in vista dell'imminente deposito del progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 66 e 67 del CCII;
3. Dalle informazioni segnalate in Centrale Rischi della Banca d'Italia, nel mese di gennaio 2023 risulta una posizione creditoria a sofferenza nei confronti del Sig. Binetti in qualità di titolare dell'allora ditta artigiana di termoidraulica, per complessivi € 51.806 vantata dalla società "Amco Asset Management Company Spa" (all. 9). Trattasi di un credito chirografario garantito dal coniuge sig.ra Di Liddo Maria (valore garanzia € 45.000), originariamente vantato dalla Banca Popolare di Bari e ceduto alla società Amco Asset Management Company Spa (all. 10). In seguito alla richiesta di precisazione del credito trasmessa dal Gestore della Crisi, la Cerved Credit Management S.p.A. ha comunicato l'attuale credito vantato dalla Amco Asset Management Company Spa che ammonta a complessivi € **55.437,62** (all. 11), così suddiviso:

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

- € 34.204,17 di cui € 33.054,14 per quota capitale ed € 1.150,03 per interessi per il mutuo chirografario n. 78183406;
  - € 21.233,45 di cui € 18.751,37 per quota capitale ed € 2.482,08 per interessi in relazione al rapporto di conto corrente n. 01.057.01000380.
4. Dalle informazioni segnalate in Centrale Rischi della Banca d'Italia, nel mese di gennaio 2023 risulta una posizione creditoria a sofferenza nei confronti del Sig. Binetti in qualità di titolare dell'allora ditta di termoidraulica, per complessivi € **22.960** vantata dalla società "Aporti Srl" (all. 12). Trattasi di un credito chirografario, garantito dal coniuge sig.ra Di Liddo Maria (valore garanzia 30.000), originariamente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e successivamente ceduto alla "Aporti Srl" (all. 13). In seguito alla richiesta di precisazione del credito trasmessa dal Gestore della Crisi, la "Aporti Srl" non ha comunicato il proprio credito;
5. Dalle informazioni segnalate in Centrale Rischi della Banca d'Italia, nel mese di gennaio 2023 risulta una posizione creditoria a sofferenza nei confronti del Sig. Binetti in qualità di titolare dell'allora ditta di termoidraulica, per complessivi € **24.396** vantata dalla società "Ifis Npl Investing Spa" (Cfr. all. 14). Trattasi di un credito chirografario originariamente vantato dalla Banca Ifis Spa e successivamente ceduto alla "Ifis Npl Investing Spa" (Cfr. all. 15). In seguito alla richiesta di precisazione del credito trasmessa dal Gestore della Crisi, la "Ifis Npl Investing Spa" non ha comunicato il proprio credito;
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato al Gestore della Crisi con n. 2 dichiarazioni di credito, entrambe del 28.03.2023, l'importo complessivo del credito vantato sia nei confronti del sig. Binetti (€ **67.646,80**, di cui € 49.222,36 privilegiato e € 18.424,44 chirografario), sia nei confronti della sig.ra Di Liddo (€ **5.782,92**, di cui € 200,49 privilegiato ed € 5.582,43 chirografario) (all. 16). In data 15.04.2023, entrambi i coniugi hanno trasmesso il modulo per la richiesta di adesione alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione-Quater, di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022), che consentirà di ridurre sensibilmente l'intera posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, venendo meno le sanzioni, gli interessi e gli aggi di

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

riscossione, ad un valore pari a € 39.422,08 per il sig. Binetti e a soli € 2.948,01 per la sig.ra Di Liddo (all. 17). In merito a tale aspetto, mette conto precisare che la legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stralcio dei debiti fino a € 1.000, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per cui ad oggi non è ancora possibile definire esattamente la debitoria complessiva, che potrebbe quindi subire un'ulteriore riduzione, la cui comunicazione ufficiale verrà effettuata entro il 30 settembre da parte dell'Agenzia delle entrate.

7. La Regione Puglia con nota del 27.03.2023 ha comunicato il proprio credito, precisando di vantare un credito privilegiato (ex artt. 2758, 2749 e 2778 n. 7 c.c.) di **€ 1.013,78** nei confronti della sig.ra Di Liddo e di **€ 810,47** nei confronti del sig. Binetti aventi entrambi ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni dal 2018 al 2023 (all. 18);
8. L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari, vanta un credito residuo di **€ 3.550,70** per le spese della presente procedura corrispondente al saldo del compenso dell'Organismo (all. 19);
9. Il dott. Riccardo Sgaramella, in qualità di *advisor* della procedura incaricato dagli istanti in forza di un mandato professionale stipulato in data 26.02.2023, vanta un credito residuo di **€ 3.500,00** (oltre CAP 4%) (all. 20);
10. L'arch. Ignazio E. De Pinto, in qualità di CTU nominato dalla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 164/2022 Trib. di Trani per la redazione della perizia sugli immobili oggetto dell'espropriazione immobiliare, vanta un credito professionale di **€ 2.575,00** (IVA e CAP inclusi) - calcolato applicando la tariffa media professionale, il cui importo definitivo verrà liquidato dal giudice dell'esecuzione;
11. Il dott. Giuseppe Luglio, in qualità di custode nominato dalla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 164/2022 Trib. di Trani, vanta un credito professionale di **€ 1.311,94** (IVA e CAP inclusi) - calcolato applicando la tariffa media professionale, il cui importo definitivo verrà liquidato dal giudice dell'esecuzione.

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle posizioni debitorie pendenti, con l'indicazione del creditore originario e di quello attuale nonché della natura del credito.

Creditore originario	Attuale creditore	Tipologia del credito	Debito Residuo €
O.C.C. Camera di Commercio Bari	O.C.C. Camera di Commercio Bari	prededucibile	3.550,70
Banca Popolare di Milano	Leviticus SPV Srl	privilegiato ipotecario	38.554,17
Custode proc. RGE n. 164/2022 - Dott. Giuseppe Luglio	Custode proc. RGE n. 164/2022 - Dott. Luglio	privilegiato professionista	1.311,94
CTU proc. RGE n. 164/2022 - Arch. Ignazio E. De Pinto	CTU proc. RGE n. 164/2022 - Arch. Ignazio E. De Pinto	privilegiato professionista	2.575,00
Advisor della procedura - Dott. Riccardo Sgaramella	Advisor della procedura - Dott. Riccardo Sgaramella	privilegiato professionista	3.640,00
Agenzia delle entrate-Riscossione**	Agenzia delle entrate-Riscossione	privilegiato fiscale	49.422,85
Regione Puglia	Regione Puglia	privilegiato fiscale	1.824,25
Compass Banca SpA	Italcapital Srl	chirografario	17.385,40
Banca Popolare di Bari	Amco Asset Management Company Spa	chirografario	55.437,62
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	Aporti Srl	chirografario	22.960,00 *
Banca Ifis Spa	Ifis Npl Investing Spa	chirografario	24.396,00 *
Agenzia delle entrate-Riscossione**	Agenzia delle entrate-Riscossione	chirografario	24.006,87
<b>Totale</b>			<b>241.514,10</b>

\* informazioni desunte dalle segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d'Italia alla data di gennaio 2023

\*\* In questo prospetto è stata riportata l'esposizione debitoria comunicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante le precisazioni del credito, non tenendo conto della definizione agevolata

\*\*\*

#### **4. Le cause del sovraindebitamento e incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**

L'esposizione debitoria dei ricorrenti deriva da debiti contratti sia per scopi estranei all'attività di impresa (vedi mutuo fondiario per liquidità e finanziamento Compass), sia destinati a finanziarie la ditta artigiana di cui il Sig. Binetti è stato titolare dal 3.03.1989 sino al 5.10.2015 (all. 21). La natura dei debiti, come visto, è principalmente finanziaria e deriva da finanziamenti concessi da istituti di credito nel periodo 2009-2015, ovvero sino a quando il sig. Binetti era titolare della omonima ditta di termoidraulica e quindi di un reddito adeguato per far fronte agli impegni contratti.

Quanto alla natura promiscua della debitoria, quindi sia di natura personale sia d'impresa, mette conto precisare che vi sono numerose pronunce da parte di Tribunali

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

di tutta Italia che ritengono ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti destinata ai consumatori in presenza di una debitoria c.d. “promiscua” o “mista”.

Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto depositato in data 20 Ottobre 2022, ha previsto che *“la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell’art. 7 CCII, è ammissibile anche in presenza di un sovraindebitamento di natura derivante, in misura prevalente, da debiti di natura personale (come nella fattispecie) e, in misura minore, dalla attività di Impresa svolta in passato e cessata”*.

Ancora, il Tribunale di Napoli Nord ha statuito che *“deve riconoscersi la qualità di consumatore a colui che non abbia più la qualità di imprenditore e che ristrutturi con il piano, debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale sia i suoi interessi personali”*.

Infine, se si pensa al novellato art. 6 co.2 l. b) della L. 3/2012, modificato con la riforma introdotta dalla legge 176 del 2020, con cui è stato esteso il concetto di consumatore anche al socio illimitatamente di società di persone, nonché all’art. 7 co. 2-ter della stessa legge per cui: *“l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”*, appare ancor più evidente la qualificazione di consumatore per un imprenditore cessato da oltre 7 anni come nel caso di specie.

Tornando al caso in esame, il sig. Binetti ha dovuto affrontare un periodo di crisi della sua attività già a partire dall’anno 2013, anno in cui ha subito un brusco calo del fatturato, che è infatti passato da € 112.916 del 2011 (reddito di € 23.272) ed € 121.049 del 2012 (reddito di € 23.000), a soli € 54.580 nel 2013 con un reddito netto di appena € 16.224 (all. 22). Sempre in quegli anni (2013-2015), la sua attività ha registrato mancati incassi per alcune decine di migliaia di euro da parte di clienti per lo più imprese edili locali che sono fallite o comunque cessate senza riuscire quindi a recuperare il proprio credito.

Peraltro, a fronte della perdita dei principali committenti con cui storicamente lavorava, il Sig. Binetti non è più riuscito ad acquisire lavori da altre imprese del settore per via della presenza di altre ditte/società concorrenti già accreditate con le stesse.

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

In aggiunta a questa situazione di crisi aziendale, il sig. Binetti ha dovuto affrontare anche problemi di salute, che ancora oggi permangono e che lo hanno costretto a cessare definitivamente la ditta nel 2015.

Infatti, dalla documentazione medica prodotta emergono diverse visite mediche oculistiche ed un intervento chirurgico eseguito nel luglio 2022 che ancora oggi non sono risultati risolutivi della problematica che gli impedisce chiaramente di lavorare sui cantieri notoriamente soggetti a polveri di natura edilizia (all. 23). Per tale motivo, unitamente ad altre patologie sofferte da diversi anni, l'istante ha presentato in data 04.05.2023 domanda all'Inps per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile presso l'Inps (all. 24).

L'attuale stato di salute e l'età avanzata (62 anni) rendono difficile anche la ricerca di un lavoro alle dipendenze di altre ditte del settore. Allo stato attuale il Sig. Binetti è disoccupato e la moglie è casalinga; i coniugi riescono a mantenere un minimo tenore di vita dignitoso grazie solo al reddito del figlio convivente, il quale è riuscito seppur con difficoltà iniziali ad intraprendere l'attività del padre, costituendo prima una società di capitali, con la quale ha lavorato dal 2015 al 2020 tuttavia con scarso successo, e successivamente una ditta individuale da giugno 2021 (all. 25) tutt'ora attiva con cui ha realizzato nel 2021 un fatturato di € 21.150 e un reddito di € 18.189 (in regime forfettario), mentre nel 2022 un fatturato di € 24.832 ed un utile fiscale di € 21.356 <sup>1</sup>(all. 26).

Ad oggi quindi il sig. Binetti presta solo attività di supporto al figlio ventiseienne, aiutandolo nell'approvvigionamento delle forniture necessarie, nella gestione di taluni aspetti tecnici della ditta (ad esempio, rilascio di certificati di collaudo impianti), negli spostamenti anche fuori regione nonché nella ricerca di nuove commesse e nuovi clienti. Nel 2021 la ditta del figlio ha riconosciuto al padre alcune giornate lavorative per un compenso lordo di soli € 519,65, di cui si allega la Certificazione Unica 2021 (all. 27).

Alla luce di quanto appena esposto, appare del tutto evidente che rispetto alla debitoria complessiva di cui al paragrafo 1, allo stato attuale i coniugi Binetti non sono

---

<sup>1</sup> La dichiarazione dei redditi 2023 per l'anno d'imposta 2022 deve ancora essere trasmessa.

assolutamente in grado di far fronte ai debiti contratti nel passato, essendo totalmente privi di fonti di reddito e di liquidità, come meglio rappresentato nel paragrafo successivo relativo alla “situazione patrimoniale attuale”. Peraltro, la redditività rinveniente dall’attività del figlio risulta appena sufficiente a coprire le spese per il sostentamento della famiglia (si veda il paragrafo 5.4 “Spese medie mensili per il sostentamento familiare e calcolo del reddito al netto delle spese”).

In ragione di quanto rappresentato, appare evidente l’esclusione della previsione stabilita dall’art. 69 del CCII secondo cui il consumatore non può accedere alla procedura se “... *ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

\*\*\*

## **5. Ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale**

### **5.1 Situazione patrimoniale attuale**

Con riferimento alla situazione patrimoniale, si specifica che l’immobile di residenza dei coniugi sito a Bisceglie (BT) alla via R. Imbriani n. 239/C (Cat. A/3 “abitazione di tipo economico”), ove risiede anche il figlio di 26 anni il sig. Giovanni Binetti, è interamente di proprietà del Sig. Corrado Binetti, così come i due depositi di pertinenza (Cat. C/2, di 36 mq e 26 mq.), come si attesta dalla visura catastale del qui allegata (all. 28). Su di essi grava sia l’ipoteca volontaria di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con la Banca Popolare di Milano trascritta in data 19 giugno 2009 per € 75.000, sia quella di secondo grado dell’Agente della Riscossione per € 99.737,78 trascritta in data 01.07.2019 come si evince dalle ispezioni ipotecarie allegate (all. 29).

Si segnala inoltre che le tre predette unità immobiliari (casa di abitazione e n. 2 pertinenze) risultano essere sottoposte a procedura di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Trani (procedura esecutiva RGE n. 164/2022 – G.E. Dott.ssa Guerra) (all. 30) per la quale si richiede al giudice designato la sospensione di cui all’art. 70 del CCII “*Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano*”, in previsione della valutazione sull’omologa della presente

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

proposta di accordo di ristrutturazione familiare, che come si vedrà al termine del presente piano, sarà più conveniente per i creditori rispetto all'azione esecutiva.

Riguardo ai beni mobili, il nucleo familiare è in possesso di due autovetture intestate alla sig.ra Di Liddo, di cui una "Fiat 500" del 2010 targata EA461LM del valore commerciale di circa € 1.500, e una "Toyota Yaris" del 2016 targata CB009AD del valore commerciale di circa € 7.000, utilizzate l'una dai due coniugi e l'altra dal figlio per svolgere le attività della vita quotidiana. Inoltre, il sig. Binetti Corrado risulta intestatario di un Furgone "Fiat Doblo" del 2004 targato CP815BW ad oggi utilizzato esclusivamente dal figlio Giovanni per svolgere la sua attività d'impresa (all. 31).

Tali autovetture, in considerazione del loro valore commerciale e della necessità di un loro utilizzo quotidiano da parte degli istanti, non saranno oggetto della proposta contenuta nel presente piano.

Infine, si segnala che gli istanti non dispongono di alcun conto corrente a loro intestato (da oltre 5 anni), e che l'unico conto corrente familiare è quello intestato al figlio il sig. Giovanni Binetti, componente del nucleo familiare e unica fonte di reddito della famiglia.

## 5.2 Situazione patrimoniale storica

Si fa presente che, in data 31.10.2019, il sig. Corrado Binetti ha beneficiato della vendita di un immobile sito a Bisceglie, pervenuto con atto di successione in seguito al decesso della madre avvenuto in data 4.09.2019 (all. 32). Dalla predetta vendita l'istante ha ricavato la somma di € 34.185,00, pari ad 1/3 della proprietà dell'immobile ereditata insieme alle due sorelle, che è stata interamente versata in favore del figlio sig. Giovanni Binetti intervenuto nell'atto di compravendita in qualità di procuratore speciale del padre (all. 33).

Tale circostanza si è resa necessaria in quanto il sig. Corrado Binetti alla data della citata compravendita non risultava intestatario di alcun rapporto di conto corrente per via della sua pregressa esposizione nei confronti del sistema bancario, come ampiamente descritta nei paragrafi precedenti. Tale liquidità, che di fatto rappresenta solo una parte del sostentamento economico che il figlio ha elargito in favore della

famiglia nel corso degli ultimi 4/5 anni, è stata utilizzata per finanziare l'avvio dell'attività artigiana da parte del Sig. Giovanni, attraverso il pagamento dei fornitori e l'acquisto di beni strumentali, quali ad esempio il furgone. Ad ogni modo, come si vedrà più avanti, l'intera cifra verrà restituita al padre e messa a disposizione della massa creditoria nell'ambito della presente proposta di ristrutturazione dei debiti.

Infine, si segnala che nell'ambito della medesima procedura di successione relativa al decesso della madre, il sig. Binetti ha ereditato 1/2 della proprietà di un terreno agricolo sito nel comune di Bisceglie (identificato al catasto terreni al fg. 42; part. 128; redd. agrario: € 33,66; qualità: uliveto) che ha donato al figlio con atto notarile del 12.05.2020, dichiarando un valore pari a € 3.000,00 (all. 34).

### **5.3 Dati reddituali anno d'imposta 2021 e 2022 e calcolo del reddito netto mensile familiare**

Allo stato, come già rappresentato, il Sig. Binetti Corrado è disoccupato (all. 35) e la moglie è casalinga. L'unica fonte di reddito familiare, come già detto, è rappresentata dai redditi percepiti dal figlio convivente intestatario di una ditta individuale di termoidraulica (di cui si allega la visura camerale e l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa – cfr. all. 25 e all. 26), il quale da oltre 6 anni, ovvero da quando il sig. Corrado Binetti ha cessato l'attività lavorativa, si occupa del sostentamento di tutta la famiglia.

Nell'anno d'imposta 2021, il reddito del figlio è stato di € 18.189, con una retribuzione al netto delle imposte di circa € **1.440** mentre nel 2022 il reddito è stato di € 21.356 con una retribuzione netta mensile di circa € **1.700**, per cui, raffrontando le due annualità è possibile determinare un reddito medio mensile pari a circa € 1.570 rapportato su dodici mensilità.

Pertanto, si può affermare che l'attuale reddito netto mensile percepito dal nucleo familiare ammonta ad € **1.570**.

## 5.4 Spese medie mensili per il sostentamento familiare e calcolo del reddito al netto delle spese

Di seguito viene illustrato un prospetto in forma tabellare con tutte le spese medie sostenute mensilmente dal nucleo familiare (in parte documentabili da fatture e ricevute), strettamente necessarie al sostentamento dignitoso degli istanti, rapportate su base mensile:

<b>Spese famigliari</b>	<b>€ Media mensile</b>
Spese alimentari	550
Energia elettrica e gas	150
Spese auto e carburante	100
Abbigliamento e calzature	50
Manutenzione e assicuraz. auto	50
Mobili, articoli e servizi per la casa	80
Acqua e condominio	60
Internet e Telefonia	60
Spese mediche	50
<b>Totale spese mensili</b>	<b>1.150</b>

Si evidenzia come l'ammontare delle spese quantificate in € **1.150** risulti nettamente inferiore rispetto al dato fornito dall'Istat relativamente alla spesa media mensile 2020 di un nucleo familiare residente nella regione Puglia, che è pari ad € 1.798,40 (fonte: [www.istat.it](http://www.istat.it)).

Alla luce di quanto appena esposto, è facilmente determinabile la quota di reddito al netto delle spese mensili che i coniugi possono destinare al pagamento dei debiti che ammonta ad un massimo ipotizzabile di circa € 420 così calcolata:

Reddito mensile netto familiare	€ 1.570
Spese mensili necessarie	€ - 1.150
<b>Totale reddito disponibile</b>	<b>€ 420</b>

Secondo una previsione prudenziale e in considerazione dell'incertezza legata al reddito derivante da lavoro autonomo, ai fini del presente piano si prevede di destinare una parte del reddito disponibile pari ad € 200,00 mensili.

\*\*\*

## 6. Procedura di espropriazione immobiliare n. 164/2022 RGE Tribunale di Trani

E' attualmente pendente una procedura di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Trani promossa dalla Leviticus SPV S.r.l. quale cessionaria del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16.06.2009 con la Banca Popolare di Milano, per il complessivo importo di € 38.554,17 oltre interessi convenzionali di mora.

Con decreto di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c. fissata per il 30.05.2023, il Giudice dell'Esecuzione, la dott.ssa Maria Azzurra Guerra, ha nominato sia l'esperto stimatore l'Arch. Ignazio De Pinto sia il custode nella persona del dott. Giuseppe Luglio.

Nel fascicolo telematico del giudizio in parola l'Arch. De Pinto ha depositato la relazione di stima delle tre unità immobiliari pignorati facenti parte del lotto unico dell'asta, determinando il "valore finale di stima" in € **171.100,00** al netto del deprezzamento calcolato in € 21.100 (all. 36). E' quindi possibile determinare il valore di ciascun bene sulla base del valore di stima unitario:

- Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Bisceglie (BT) - via Matteo Renato Imbriani, 253/C, edificio B, interno 8, piano 4, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 2305, Sub. 12, Categoria A3 = € **125.378,40**;
- Bene N° 2 - Deposito ubicato a Bisceglie (BT) - Largo Francesco Di Molfetta, 31, edificio B, interno 1, piano S1, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 2305, Sub. 16, Categoria C2 = € **25.424,64**;
- Bene N° 3 - Deposito ubicato a Bisceglie (BT) - Largo Francesco Di Molfetta, 31, edificio B, interno 5, piano S2, identificato al catasto Fabbricati - Fg. 12, Part. 2305, Sub. 19, Categoria C2 = € **20.296,98**.

Come già riferito in precedenza, in previsione della valutazione da parte del giudice designato sull'omologa della presente proposta di accordo di ristrutturazione familiare, si chiede al giudice designato di ordinare la sospensione ex art. 70 co. 4 CCII della procedura esecutiva incardinata dal creditore Leviticus SPV Srl nei confronti del sig. Corrado Binetti, dinanzi al Tribunale di Trani - RGE 164/2022 – G.E. Dott.ssa Guerra al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano qui proposto.

## 7. In ordine alla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti

I ricorrenti, al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi dell'attuale ed insostenibile condizione di sovraindebitamento - come dimostrato - nonché di assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali e comunque non inferiore a quella ottenibile dall'alternativa liquidatoria, di cui si dirà più avanti, intendono avvalersi della procedura del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

In particolare, la proposta formulata prevede il pagamento dei debiti in essere nel seguente ordine preferenziale e nella seguente misura:

1. 100% del credito prededucibile vantato dall'O.C.C.;
2. 100% del credito privilegiato ipotecario vantato dalla Leviticus SPV Srl;
3. 100% dei crediti privilegiati professionali della procedura esecutiva immobiliare RGE 164/2022 Trib. di Trani vantati dal dott. Luglio e dall'Arch. De Pinto;
4. 100% del credito privilegiato professionale vantato dall'advisor dott. Riccardo Sgaramella;
5. 55,14% del credito vantato dall'Agente della Riscossione in seguito all'accettazione della domanda di definizione agevolata "cd. rottamazione quater";
6. 55,14% del credito vantato dalla Regione Puglia,

così come rappresentato nella seguente tabella:

	Importo del debito	% soddisfo	Totale da pagare
<b>CREDITORI PREDEDUCIBILI</b>			
O.C.C. Camera di Commercio Bari	3.550,70	100%	3.550,70
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI</b>			
Leviticus SPV Srl	38.554,17	100%	38.554,17
<b>CREDITORI PRIVILEGIATI PROFESSIONISTI</b>			
Advisor della procedura Dott. Riccardo Sgaramella	3.640,00	100%	3.640,00
Custode della proc. esec. imm. RGE n. 164/2022 Trib. di Trani	1.311,94	100%	1.311,94
CTU della proc. esec. imm. RGE n. 164/2022 Trib. di Trani	2.575,00	100%	2.575,00

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

CREDITORI PRIVILEGIATI FISCALI			
Agenzia delle entrate-Riscossione	42.370,81	55,14%	23.362,34
Regione Puglia	1.824,25	55,14%	1.005,85
<b>TOTALE PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE</b>			<b>74.000</b>

Al fine di raggiungere tale risultato, il piano in oggetto prevede che gli istanti provvedano autonomamente alla vendita diretta dei due depositi entro un anno dalla sentenza di omologa nonché l'apporto di risorse finanziarie esterne.

➤ In ordine alla vendita diretta:

L'incarico per la vendita dei due depositi sarà affidato all'agenzia immobiliare "Immobiliare Eurofim di Cangelli Giuseppe" con sede a Bisceglie, fissando il prezzo di vendita ad un valore non inferiore ad € **45.000** ovvero pari al prezzo fissato in perizia<sup>2</sup> per i due depositi. Le somme ricavate dalla vendita saranno versate direttamente dagli acquirenti sul conto corrente acceso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con contestuale cancellazione delle pregiudizievoli trascritte sino a quel momento e quindi liberando gli immobili da qualsiasi gravame.

Nel caso in cui dalla vendita diretta si realizzi una somma inferiore ad € 45.000, il sig. Giovanni Binetti figlio degli istanti, in qualità di garante del presente piano, si impegna formalmente, mediante autocertificazione che si allega, a versare l'eventuale differenza necessaria al raggiungimento della predetta somma, nel rispetto del termine stabilito di un anno dall'omologa (all. 37).

A tal fine, come sopra rappresentato, si rende necessaria la dichiarazione da parte del giudice di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente di cui al paragrafo n. 3, nonché di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli istanti fino alla conclusione della vendita degli immobili, ai sensi dell'art. 70 del CCII.

Quanto alle spettanze previste dall'agenzia immobiliare per l'intermediazione, saranno totalmente a carico del figlio sig. Giovanni Binetti e quindi saranno escluse dal presente piano. Parimenti, saranno totalmente a carico del figlio sig. Giovanni Binetti e

---

<sup>2</sup> I due depositi risultano valutati complessivamente dall'esperto nominato dalla procedura esecutiva immobiliare in € **45.721,62** (calcolato al netto del deprezzamento proporzionale previsto sull'intero lotto).

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

pertanto escluse dal presente piano anche le spese di cancellazione delle pregiudizievoli relativamente ai due depositi oggetto della vendita.

Appare evidente come la procedura di vendita diretta, così come appena rappresentata, consenta di realizzare una somma certamente superiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di espropriazione immobiliare.

➤ In ordine all'apporto di finanza esterna:

Il sig. Giovanni Binetti figlio degli istanti, si dichiara garante del presente piano, (Cfr. all. 37), e si impegna formalmente a versare alla procedura una somma complessiva di € **29.000,00** da corrispondersi in 10 anni alle seguenti scadenze:

- € 5.000,00 entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione;
- € 200,00 con scadenza mensile per 10 anni.

Pertanto, al termine del piano, la procedura avrà incassato la complessiva somma di € **74.000** (45.000 + 29.000).

Orbene, l'obiettivo primario della proposta avanzata dai ricorrenti è il superamento della crisi da sovraindebitamento, conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa presso la propria casa di residenza ed evitando così di doversi trasferire in altro alloggio in affitto vista l'impossibilità di adempiere ad un canone di locazione che sarebbe non inferiore ad € 500,00 mensili, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del nominato professionista facente funzione di OCC, il ricavato della vendita dei due depositi nonché di una quota parte del reddito disponibile del figlio garante.

Come visto al precedente paragrafo n. 5.4, il reddito mensile disponibile del nucleo familiare al netto dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita ammonta a soli € 420, pertanto appare ragionevole destinare una somma non superiore ad € 200,00 alla rateazione di cui sopra. In definitiva, l'importo complessivo che il Sig. Giovanni Binetti si impegna a corrispondere ai fini del presente piano secondo le modalità sopra convenute, verrà attinto in parte dal reddito mensile al netto delle spese familiari e in parte dai propri risparmi personali che al 31.03.2023 sono rappresentati dal saldo presente sul suo conto corrente personale pari ad € 16.316,47 (all. 38)

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Nella seguente tabella si riportano le scadenze e gli importi dei pagamenti in favore di rispettivi creditori per tutta la durata del piano di ristrutturazione. In sintesi il piano prevede:

- il pagamento integrale entro il primo anno dalla sentenza di omologa, del creditore ipotecario (Leviticus SPV Srl) grazie alla vendita diretta dei due depositi;
- l'accantonamento entro l'anno in corso dell'intero pagamento del credito prededucibile in favore dell'O.C.C. che sarà corrisposto al professionista al termine della procedura ai sensi dell'art. 71 CCII;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati professionali (Dott. Luglio. Arch. De Pinto, Dott. Sgaramella) entro il primo anno;
- il pagamento parziale del credito vantato dalla Regione Puglia entro il primo anno;
- il pagamento parziale del credito vantato dall'Agente della Riscossione al termine del decimo anno.

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

	Importo del debito	% soddisfo	totale da pagare	rata mensile x 120 mesi
<b>CREDITI PREDEDUCIBILI</b>				
OCC CCIAA BARI	€ 3.550,70	100,00%	€ 3.550,70	Euro 2.840,00 pari all'80% entro dieci giorni dall'omologa Euro 710,70 a seguito della vendita diretta dei due depositi
<b>TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	€ 3.550,70		€ 3.550,70	
<b>CREDITI IPOTECARI</b>				
<i>Leviticus SPV SRL (mutuo fondiario di euro 50.000,00 16/06/2009 Banca Popolare di Milano)</i>	€ 38.554,17	100,00%	€ 38.554,17	intera somma a seguito della vendita diretta dei due depositi
<b>TOTALE CREDITI IPOTECARI</b>	€ 38.554,17		€ 38.554,17	
<b>CREDITI PRIVILEGIATI</b>				
Advisor della procedura Dott. Riccardo Sgaramella	€ 3.640,00	100,00%	€ 3.640,00	Euro 2.160,00 entro 10 giorni dall'omologa n. 7 rate dal mese successivo all'omologa di euro 200,00 n. 1 rata a partire dalla 8° rata di euro 80,00
<i>Dott. Giuseppe Luglio -Custode della procedura esecutiva immobiliare E.G.E. n.164/2022 Tribunale di Trani</i>	€ 1.311,94	100,00%	€ 1.311,94	intera somma a seguito della vendita diretta dei due depositi
<i>Arch. Ignazio E. De Pinto - CTU della procedura esecutiva immobiliare E.G.E. n.164/2022 Tribunale di Trani</i>	€ 2.575,00	100,00%	€ 2.575,00	intera somma a seguito della vendita diretta dei due depositi
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	€ 42.370,81	55,14%	€ 23.362,34	n. 1 rata a partire dalla 8° rata di euro 60,00 n. 9 rate a partire dalla 9° rata di euro 100,00 n. 1 rata a partire dalla 10° rata di euro 154,15 n. 102 rate a partire dalla 11° a rata di euro 200,00 Euro 1.848,19 a seguito della vendita dei due depositi

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

<i>Regione Puglia</i>	<i>€ 1.824,25</i>	<i>55,14%</i>	<i>€ 1.005,85</i>	<i>n. 1 rata a partire dalla 8 °rata di euro 60,00 n. 9 rate a partire dalla 9°a rata di euro 100,00 n. 1 rata a partire dalla 10°rata di euro 45,85</i>
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI</b>	<b>€ 51.653,11</b>		<b>€ 31.895,13</b>	
<b>CREDITI CHIROGRAFARI</b>				
<i>Italcapital srl (Finanziamento Compass del 15/04/2011 di euro 30.000,00)</i>	<i>€ 17.385,40</i>	<i>0,00%</i>	<i>/</i>	
<i>Amco Asset Management Company spa (finanziamento Banca Popolare di Bari)</i>	<i>€ 55.437,62</i>	<i>0,00%</i>	<i>/</i>	
<i>Aporti srl (finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena)</i>	<i>€ 22.960,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>/</i>	
<i>Ifis Npl Investing spa (finanziamento Banca Ifis spa)</i>	<i>€ 24.396,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>/</i>	
<b>TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI</b>	<b>€ 120.179,02</b>			
<b>TOTALE DEBITORIA</b>	<b>€ 213.937,00</b>		<b>€ 74.000,00</b>	

## 8. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Con l'entrata in vigore del CCII la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria è rimessa al giudice così come previsto dall'art. 70 comma 9 *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

In merito all'alternativa liquidatoria, si evidenzia come il valore della base d'asta delle tre unità immobiliari facenti parte del lotto unico della procedura esecutiva immobiliare, sia stato quantificato dal CTU in € 171.100,00. Secondo un'ottica ottimistica previsionale, tale valore subirà verosimilmente una riduzione a seguito di almeno tre tentativi di vendita, attestandosi ad un prezzo di aggiudicazione di circa € **72.000**, come rappresentato nella tabella sotto riportata, anche in considerazione delle difformità riscontrate dal CTU della procedura di cui si dirà meglio nel prosieguo del presente paragrafo.

alternativa liquidatoria		
1° asta	€ 171.100,00	prezzo base d'asta
	€ 128.325,00	offerta minima (-25%)
2° asta	€ 128.325,00	prezzo base d'asta
	€ 96.243,75	offerta minima (-25%)
3° asta	€ 96.243,75	prezzo base d'asta
	€ 72.182,81	offerta minima (-25%)
<b>€ 72.182,81 €</b>		<b>prezzo di aggiudicazione</b>

Ai fini della determinazione dell'attivo oggetto di riparto destinato ai creditori, il valore così ottenuto, andrà diminuito delle spese prededucibili, ovvero dell'onorario sia per l'attività svolta dal custode/professionista delegato alla vendita, sia del compenso per il CTU, pari a complessivi € 10.198,80 (Iva e cassa professionale inclusi), di cui € 7.623,80 per il professionista in qualità di custode/professionista delegato ed € 2.575,00 al CTU (valori stimati applicando la tariffa media professionale), escluse le eventuali spese anticipate dai professionisti, oltre che delle spese di pubblicità d'asta pari a circa € 1.350,00 e dei costi di cancellazione delle formalità sugli immobili pari a

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

circa € 1.211,00<sup>3</sup>. Al netto di tutte le spese si ottiene un netto ricavato da ripartire alla massa creditoria di circa € **59.195,82**.

<b>72.182,81</b>	<b>prezzo di aggiudicazione</b>
7.623,80	onorario Custode
2.575,00	compenso CTU
1.350,00	Spese di pubblicità per n. 3 aste
1.211,00	cancellazioni pregiudizievoli
185,00	diritti fissi
<b>59.238,01</b>	<b>totale da ripartire ai creditori</b>

Riguardo all'appartamento sito in Bisceglie alla via Matteo Renato Imbriani n. 253 (interno 8, piano 4), si fa presente che sono state riscontrate dal CTU ben n. 4 difformità, tra cui si segnala il seguente abusivismo rappresentato nella perizia a firma dall'Arch. De Pinto: *“Difformità n.1: chiusura della loggia coperta. Il loggiato coperto è stato chiuso sull'unico lato libero con infissi in alluminio, con conseguente incremento volumetrico dell'unità immobiliare. Si tratta di un abuso edilizio sostanziale, quindi non sanabile, perché compiuto in violazione delle norme edilizio-urbanistiche. Non è sanabile in quanto all'epoca della sua costruzione la superficie edificatoria ha utilizzato quasi tutta la volumetria disponibile [...] Non è tantomeno sanabile ricorrendo al Piano Casa. [...] si rende necessario ed indispensabile il ripristino dei luoghi nelle condizioni originariamente autorizzate dall'ultimo titolo edilizio. La difformità è classificabile con criticità alta”*.

Appare evidente che tale difformità non sanabile, unitamente alle altre tre individuate, sanabili attraverso il pagamento di sanzioni e l'espletamento di pratiche urbanistiche (sul punto si rinvia a pag. 24 e 25 della perizia allegata - all. 35), rappresentano un serio impedimento alla vendita dell'immobile, anche in considerazione dell'impossibilità di poter accedere a un mutuo bancario da parte dei potenziali acquirenti. Ad ogni modo, preme evidenziare come la rimozione di tali difformità sia totalmente a carico dell'aggiudicatario, con conseguente deprezzamento del prezzo offerto.

Tutto ciò premesso, la somma messa a disposizione dagli istanti in favore del ceto creditorio alle condizioni sopra esposte pari a complessivi € **74.000** è certamente

---

<sup>3</sup> Tale stima è relativa alla cancellazione delle tre formalità presenti sui tre immobili: ipoteca volontaria, ipoteca dell'Agente della Riscossione, trascrizione del pignoramento immobiliare.

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

più conveniente rispetto a quella rinvenibile dall'alternativa liquidatoria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare che si attesterebbe ad un valore di circa € 59.000. Peraltro, tale valutazione risulterebbe confermata anche in presenza di eventuali errori nella stima dei valori considerati nella previsione dello scenario liquidatorio, attesa una differenza di ben € 15.000 tra la proposta oggetto del presente piano di ristrutturazione e il valore presumibile di realizzo relativo allo scenario liquidatorio.

Passando alla disamina delle singole posizioni creditorie, in merito al creditore ipotecario (Leviticus SPV Srl) non si rende necessaria una specifica valutazione circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione della previsione di un soddisfacimento integrale del credito vantato, così come sopra esposto.

La medesima considerazione può essere effettuata anche con riguardo ai crediti vantati dai professionisti (custode e CTU) nominati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 164/2022 RGE per i quali, come noto, è riconosciuta la prededuzione.

Rispetto al credito Erariale precisato dall'Agente della Riscossione, si ricorda che, in seguito alla presentazione della domanda di definizione agevolata da parte dei coniugi che sarà senza dubbio approvata entro i nuovi termini di legge, ovvero entro il 30.09.2023 (secondo i nuovi termini disposti dal Decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023), il credito complessivo si ridurrà a circa € 42.370,81. Peraltro, tale valore potrebbe essere soggetto ad un'ulteriore decurtazione a seguito dello stralcio delle cartelle esattoriali fino a € 1.000 previsto dalla legge di Bilancio 2023. In ordine a tale posizione creditoria, mette conto precisare che solo una parte della stessa sarà assistita da privilegio che, in sede di riparto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, ne garantirebbe il soddisfacimento integrale.

Ciò posto, la percentuale di soddisfacimento formulata a margine del presente piano pari al 55,14% risulta certamente più alta rispetto a quella dello scenario liquidatorio.

Ad ogni modo a garanzia del credito dell'Agenzia della Riscossione resterà per tutta la durata del piano l'ipoteca giudiziale sull'abitazione di residenza.

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

Relativamente ai creditori chirografari, preme evidenziare come la proposta del piano di ristrutturazione risulti in linea rispetto all'alternativa liquidatoria, vista l'impossibilità di soddisfacimento degli stessi a margine della procedura esecutiva per incapienza dell'attivo.

Concludendo, la richiesta di ammissione alla procedura così come formulata si pone in linea con quanto previsto dall'art. 67 e seguenti del D.lgs 14/2019 in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente.

\*\*\*

## 9. Conclusioni

Il piano qui proposto garantisce la migliore soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, concedendo agli istanti di superare la crisi da sovraindebitamento nel rispetto della loro capacità reddituale. Il piano garantisce agli istanti un reddito netto disponibile necessario al soddisfacimento dei fabbisogni familiari e al mantenimento di un dignitoso tenore di vita, anche grazie alla conservazione della proprietà della prima casa.

Bari, 16 maggio 2023

### **I ricorrenti**

*Maria Di Liddo*\_\_\_\_\_

*Corrado Binetti*\_\_\_\_\_

### **Il garante del piano**

*Giovanni Binetti*\_\_\_\_\_

### **L'Advisor**

*Dott. Riccardo Sgaramella*\_\_\_\_\_

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Certificato anagrafico contestuale rilasciato dal Comune di Bisceglie in data 27.02.2023;
2. Domanda per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari;
3. Comunicazione dell'O.C.C. per la designazione del Gestore della Crisi;
4. Comunicazione dell'O.C.C. ai creditori istituzionali del 23.03.2023;
5. Contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca Popolare di Milano in data 16.06.2009;
6. Atto di precetto della "Leviticus SPV S.r.l.", notificato in data 29.06.2022;
7. Contratto di finanziamento personale stipulato con la finanziaria Compass Spa in data 15.04.2011;
8. Precisazione del credito trasmessa dalla Kruk Italia S.r.l. del 05.05.2023;
9. Rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia del mese di gennaio 2023 (Amco Spa);
10. Rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia del mese di marzo 2015;
11. Precisazione del credito trasmessa dalla Cerved Credit Management Spa del 20.04.2023;
12. Rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia del mese di gennaio 2023 (Aporti Srl);
13. Rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia del mese di novembre 2019;
14. Rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia del mese di gennaio 2023 (Ifis NPL);
15. Rilevazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia del mese di settembre 2016 e luglio 2018;
16. Precisazione del credito trasmessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione del 28.03.2023 relativa alla posizione del Sig. Binetti e della Sig.ra Di Liddo;
17. Ricevute di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata c.d. "rottamazione quater" dei coniugi trasmessa in data 15.04.2023 + estratto debitorio estratto dal cassetto fiscale del 10.05.2023;
18. Precisazione del credito trasmessa dalla Regione Puglia in data 28.03.2023;
19. Preventivo per l'onorario del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. del 29.03.2023;
20. Conferimento incarico professionale stipulato con il consulente di parte in qualità di *advisor* del 26.02.2023;
21. Visura storica della C.C.I.A.A. della ditta del sig. Binetti;
22. Dichiarazione dei redditi sig. C. Binetti anni: 2011,2012,2013;
23. Documentazione medica e ospedaliera relativa alle visite mediche e all'intervento chirurgico;
24. Attestati del certificato medico inviato all'Inps per la richiesta dell'invalidità civile;
25. Visura camerale storica della ditta idraulica del sig. Giovanni Binetti;
26. Dichiarazione dei redditi anni d'imposta 2021 e 2022 del sig. Giovanni Binetti;
27. Certificazione Unica 2021 di Corrado Binetti;
28. Visure catastali delle tre unità immobiliari di proprietà del sig. Corrado Binetti;
29. Ispezione ipotecarie sugli immobili di proprietà (ipoteca di 1° grado della Banca Pop. Di Milano del 2009 + ipoteca giudiziale di 2° grado dell'Agenzia delle Entrate-riscossione del 2019);
30. Decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c., con cui nomina il custode e l'esperto stimatore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 164/2022 Trib. di Trani del 28.03.2023;
31. N. 3 carte di circolazione delle autovetture di proprietà della famiglia;
32. Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali estratta dal cassetto fiscale del sig. Binetti;

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio

33. Atto di compravendita immobiliare del 18.02.2020 (Rep. 14168; Racc. 10686) dell'immobile ereditato;
34. Estremi dell'atto di donazione del terreno agricolo del 12.05.2020 + visura terreno agricolo;
35. Certificato dello stato occupazionale (disoccupato) rilasciato dal Centro per l'impiego di Bisceglie in data 20.04.2023;
36. Perizia dell'esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. de Pinto Ignazio Emilio redatta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n.164/2022 R.G.E.;
37. Autocertificazione a firma del garante il sig. Giovanni Binetti;
38. Estratto conto della Banca BPER al 31.03.2023 intestato al garante del piano il sig. Giovanni Binetti.

# Studio Dott. Riccardo Sgaramella

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente Tecnico d'Ufficio



**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA**  
**Art. 67 e s.s. C.C.I.I.**  
**proposta Ristrutturazione dei debiti del consumatore**  
**procedura familiare**  
**formulata da Binetti Corrado e Di Liddo Maria**  
**Proc. O.C.C./17/00023 Camera di Commercio di Bari**

**PREMESSA**

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, iscritta al n° 3038/a dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e al n. 160612 dell'Albo dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia, , con studio in Bari alla Via Giovanni Amendola 166/5, con provvedimento del 21/03/2023 è stata nominata Gestore della Crisi nel Procedimento n. 17 del 2023 dall'OCC della Camera di Commercio di Bari, proposta dai Sig.ri coniugi **Binetti Corrado nato a Bisceglie (Ba) il 14/10/1961, C.F. BNTCRD61R14A883E, e dalla Sig.ra Di Liddo Maria nata a Bisceglie il 06/12/1965, C.F. DLDMRA65T46A883C entrambi residenti in Via Matteo Renato Imbriani n.253 Bisceglie.**

Gli istanti sono assistiti dal Dott. Riccardo Sgaramella, Dottore Commercialista, presso cui sono elettivamente domiciliati in Bari alla Via Marchese di Montrone n.57.

L'incarico veniva accettato dalla scrivente in data 22 marzo 2023 con contestuale dichiarazione di indipendenza.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, preliminarmente,

\*\*\*\*\*

La sottoscritta professionista incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al Piano.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui [articolo 2, comma 1, lettera c\) del Codice della crisi d'impresa \(D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14\)](#): «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

#### **dichiara e attesta**

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;
- Di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c.;
- Di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante;
- Di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo;
- Gli istanti hanno predisposto, con l'ausilio del Dott. Riccardo Sgaramella, una articolata proposta di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", che la sottoscritta professionista incaricata esaminerà nella seguente attestazione.

\*\*\*\*\*

A seguito di incontri e contatti telefonici con il Dott. Sgaramella e con gli istanti, si è giunti alla conclusione che al fine di risolvere in maniera ottimale la perdurante situazione di sovraindebitamento, lo strumento più idoneo è senza dubbio il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D.lgs 19/2014.

Tutto quanto innanzi premesso, la sottoscritta Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, verificato il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai coniugi richiedenti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato l'oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, passa ad esaminare i punti che portano a vagliare la possibilità di proporre il piano di ristrutturazione dei debiti in favore degli istanti. La proposta di ristrutturazione presentata è unica per il nucleo familiare, infatti l'art.66 del CCII prevede la possibilità per i

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con distinzione di masse attive e passive, al fine di risanare, complessivamente, i debiti sorti per esigenze familiari che coinvolgono beni e risorse.

I debitori presentano una complessiva debitoria di euro 206.746,30 a cui si aggiungono le spese di procedura per un totale complessivo di euro 213.937,00

\*\*\*\*\*

**Deposita ai sensi dell'art. 67 CCII comma 2)**

- a) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) Consistenza e composizione del patrimonio;
- c) Elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) Elenco degli stipendi, pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e dei componenti del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

**Espone**

\*\*\*\*\*

• **In ordine alla competenza territoriale dell'OCC della CCIAA**

La Camera di Commercio di Bari è un Ente Autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge in tutta la circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei consumatori, promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Essendo il comune di Bisceglie, luogo in cui risiedono gli istanti, sita nella Provincia di Bari, l'Organismo per la composizione della crisi da Sovraindebitamento, insediatosi presso la CCIAA e istituito presso il Ministero della Difesa, iscritto al n. 102 sez. A, risulta essere a pieno titolo competente all'accoglimento della domanda proposta dai Sig.ri Binetti Di Liddo, , che dovrà, per il deposito e la successiva eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti da parte dell'OCC della CCIAA di Bari, competente come ente pubblico territoriale in tutta la provincia di Bari e il deposito presso il Tribunale competente, risultato essere il Tribunale di Trani, si ovvia alla stortura della possibilità, prevista dal legislatore, consistente nel "forum shopping" (v. Tribunale Trani R.G.V. 1159/2020 decreto accoglimento cron. N. 4174/2020 del 29.10.2020 G.D. Dott. Binetti).

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- **In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura**

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.lgs. 14/2019 in quanto l'istante ha, infatti dichiarato:

- di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e di ritenersi consumatore ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. e) del D.lgs 14/2019 (persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività di impresa o professionale eventualmente svolta). Per quanto concerne il requisito soggettivo della qualifica di "consumatore" necessaria per proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, è opportuno chiarire quanto di seguito. Nello specifico il Sig. Binetti Corrado si trova in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata in misura da debiti contratti per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale e da debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa cessata il 05/10/2015. A tal proposito, diversi Tribunali si sono espressi circa la possibilità di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, anche in presenza di un sovraindebitamento derivante da attività di impresa, ritenendo ammissibile la presentazione di una domanda di ristrutturazione di una debitoria c.d. "promiscua o mista". Il Tribunale di Reggio Emilia, con Decreto depositato lo scorso 20.10.2022, ha previsto che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art.67 CCII, è ammissibile anche in presenza di un sovraindebitamento di natura promiscua, in misura prevalente, da debiti di natura personale, e in misura inferiore, dall'attività di impresa svolta in passato dai ricorrenti e cessata da oltre un anno. Il Tribunale ha disposto la pubblicazione della proposta, per gli incumbenti previsti dall'art. 70 CCII, disponendo altresì la sospensione delle procedure esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori; ed ha ritenuto ammissibile la proposta poiché da un lato il debito complessivo era prevalentemente rappresentato da debiti estranei all'attività, e dall'altro, perché le imprese individuali erano ormai cancellate dal Registro delle Imprese da oltre un anno, e dunque non più assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non hanno subito, per causa alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che gli istanti si sono impegnati personalmente e con l'assistenza professionale del loro Advisor, dott. Riccardo Sgaramella, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Gli istanti hanno, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale. La proposta di Ristrutturazione dei debiti è, infatti, corredata da tutta la documentazione richiesta. Ai sensi dell'art. 68 e s.s. CCI, la scrivente è chiamata a redigere una attestazione sulla fattibilità della proposta formulata dall'istante che contenga:

- ✓ L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - ✓ l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
  - ✓ il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
  - ✓ l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
  - ✓ il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta
- 
- **In ordine alla situazione familiare, economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante**

#### **Situazione familiare**

Il nucleo familiare è attualmente composto dal Sig. Binetti Corrado, dalla Sig.ra De Liddo Maria e dal Figlio, di anni 26, Binetti Giovanni piccolo imprenditore, e risiedono in Bisceglie Via R. Imbriani n.239/c, abitazione di proprietà e unica e prima casa del nucleo familiare. I coniugi hanno contratto matrimonio il 17/08/1989 in regime di separazione dei beni. Il Sig. Binetti è disoccupato mentre la Sig.ra De Liddo è casalinga.

#### **Situazione economica**

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento degli istanti e del nucleo familiare.

L'istante ha quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento del suo nucleo familiare in euro 1.150,00.

La scrivente ha quindi proceduto a confrontare le spese indicate nel piano presentato degli istanti con i dati elaborati dall'Istat sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame. La complessiva somma di euro 1.150,00 mensili è certamente congrua laddove si consideri che, da rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, la soglia di povertà assoluta per la tipologia di nucleo familiare dell'istante è pari ad euro 815,20.

Sempre i dati ISTAT per "tipologia familiare", riguardante un nucleo familiare composto da due genitori +

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

figlio, indicano una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 578,47 e di euro 2.367,60 per spese non alimentari. Mentre, prendendo in considerazione la “ripartizione geografica” (Sud nel caso di specie) si ricava una spesa media mensile di euro 1.468,57 per il 2021.

Infine, quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l’art.68, comma II, del D.lgs.12 gennaio 2019 n.14 (Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza”, al fine di quantificare l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, indica come base di riferimento l’importo dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159.

Orbene, l’allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori:

<b>Numero componenti</b>	<b>Parametro</b>
<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l’importo dell’assegno sociale, pari ad euro 468,28 per il 2022, moltiplicato per 2,04 (nucleo familiare per 3 componenti), restituisce la somma di euro 735,19 che rappresenta l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

Si ritengono pertanto congrue e contenute le spese indicate dagli istanti per il sostentamento del nucleo familiare.

<b>Spese di Famiglia</b>	<b>Su base mensile</b>
Generi Alimentari	550,00
Energia Elettrica e gas	150,00
Spese auto e carburante	100,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Manutenzione e assicurazione auto	50,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	80,00
Acqua e condominio	60,00
Internet e Telefonia	60,00
Spese Mediche	50,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.150,00</b>

Tenuto conto che gli istanti non percepiscono reddito e l'unica entrata del nucleo familiare è rappresentata dai proventi dell'attività artigiana del figlio costituita nel 2021, di seguito si analizzano i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate da Binetti Giovanni.

<b>Serie storica dei redditi personali del debitore</b>				
anno	reddito complessivo	imposta netta	reddito mensile	fonte

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

	annuo			
2022	21.356,00	1.067,80	1.690,68	UNICO PF 2022
2021	18.189,00	909,45	1.439,96	UNICO PF 2021
<b>Reddito medio mensile</b>			<b>1.565,32</b>	

Il Sig. Binetti Corrado è disoccupato, mentre la signora Di Liddo è casalinga.

Ai sensi dell'art.67 let. e) CCII la proposta deve essere corredata degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla luce di quanto su detto, si può affermare che la cifra che il figlio Giovanni intende destinare alla massa creditoria all'interno della proposta, come garante degli istanti, pari ad euro 200,00 risulta essere a parere della Scrivente, attendibile considerando che il reddito mediamente percepito dal figlio ammonta ad euro 1.565,32 e le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare ammontano ad euro 1.150,00. La somma destinata alla procedura pari ad euro 200,00 tenuto conto della differenza del reddito disponibile pari ad euro 415,32 risulta essere giusta e coerente in previsione di spese extra considerando che tale reddito rappresenta l'unica fonte di sostentamento della famiglia.

#### Situazione patrimoniale

Il Sig. Binetti Corrado dispone del seguente patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte

N.	CAT. CATASTALE	DIRITTI SU IMMOBILE	QUOTA	COMUNE	INDIRIZZO	Fg.	P.l a	Su b.	VA NI	SUPERF · CATAST. MQ	RENDITA	UTILIZZO DELL' IMMOBILE	STIMA QUOTA PROPRIETA'	FONTE STIMA
1	A/3	PROPRIETA'	100%	BISCEGLIE	VIA MATTEO RENATO IMBRIANI N.253	12	230 5	12	5.5	100,60	426,08	ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	€ 125.378,40	VALUTAZIONE DI STIMA
2	C/2	PROPRIETA'	100%	BISCEGLIE	VIA FRANCESCO DI MOLFETTA	12	230 5	16		36,00	130,15	A DISPOSIZIONE	€25.424,64	VALUTAZIONE DI STIMA

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

3	C/2	PROPRIETA'	100%	BISCEGLIE	VIA FRANCESCO DI MOLFETTA	137	371	8		26,0	94,00	A DISPOSIZIONE	€ 20.296,98	VALUTAZIONE DI STIMA
<b>TOTALI</b>												<b>€ 171.100,00</b>		

Riguardo agli immobili elencati si precisa che su di essi grava sia l'ipoteca volontaria di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con la Banca Popolare di Milano trascritta in data 19 giugno 2019 per euro 75.000,00, sia quella di secondo grado dell'Agente della Riscossione per euro 99.737,78 trascritta in data 1 luglio 2019.

Si segnala inoltre che le tre predette unità immobiliari risultano essere sottoposte a procedura di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Trani, promossa dalla Leviticus SPV srl quale cessionaria del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 16/06/2009 con la Banca Popolare di Milano, per il complessivo importo di euro 38.554,17 oltre interessi convenzionali di mora. Procedura esecutiva RGE n.164/2022 – G.E. Dott.ssa Guerra.

Con decreto di fissazione di udienza ex art.569 c.p.c. fissata per il 30/05/2023 il Giudice dell'Esecuzione, la dott.ssa Maria Azzurra Guerra, ha nominato sia l'esperto stimatore l'Arch. Ignazio De Pinto sia il custode nella persona del Dott. Giuseppe Luglio.

L'arch. De pinto ha depositato la relazione di stima delle tre unità immobiliari pignorate facenti parte del lotto unico dell'asta, determinando il "valore finale di stima" in euro 171.000,00 al netto del deprezzamento calcolato in euro 21.000,00.

Per quanto concerne i beni mobili, il nucleo familiare ha la proprietà di due autovetture intestate alla Sig.ra Di Liddo, di cui una "FIAT 500 del 2010 targata RA461LM del valore commerciale di circa euro 1.500,00 e una "TOYOTA YARIS" DEL 2016 TARGATA CB009AD del valore commerciale di circa euro 7.000,00, utilizzate l'una dai due coniugi e l'altra dal figlio per svolgere le attività della vita quotidiana. Il Sig. Binetti Corrado risulta intestatario di un furgone "FIAT DOBLO" del 2004 targato CP815BW ad oggi utilizzato esclusivamente dal figlio Giovanni per svolgere la sua attività d'impresa.

Tali autovetture, in considerazione del loro valore commerciale e della necessità di un loro utilizzo quotidiano da parte degli istanti, non saranno oggetto della proposta contenuta nel piano.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

### **Registro degli Organismi di mediazione.**

#### **Situazione finanziaria**

Gli istanti non dispongono di alcun conto corrente a loro intestato. L'unico conto corrente familiare è quello intestato al Binetti Giovanni accesso presso la BPER BANCA con saldo al 31 MARZO 2023 di euro 16.316,47.

- **In ordine ai Creditori**

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

Ciò detto, onde consentire una accurata valutazione circa lo stato di sovraindebitamento in essere, si ritiene opportuno fornire informazioni circa l'attuale stato di indebitamento nonché della sua evoluzione storica.

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di “Ristrutturazione dei debiti” possono essere riassunti nel seguente prospetto:

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

<b>CORRADO BINETTI</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Importo residuo</b>	<b>Domicili digitali</b>	<b>Note</b>
<b>CREDITI PREDEDUCIBILI</b>			
OCC CCIAA BARI	€ 3.482,52	<a href="mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it">cciaa@ba.legalmail.camcom.it</a>	
<b>TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	<b>€ 3.482,52</b>		
<b>CREDITI IPOTECARI</b>			
<i>Leviticus SPV SRL (mutuo fondiario di euro 50.000,00 16/06/2009 Banca Popolare di Milano)</i>	€ 38.554,17	<a href="mailto:leviticusspv srl@legalmail.it">leviticusspv srl@legalmail.it</a>	<i>Atto di precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 29/06/2022</i>
<b>TOTALE CREDITI IPOTECARI</b>	<b>€ 38.554,17</b>		
<b>CREDITI PRIVILEGIATI</b>			
Advisor della procedura Dott. Riccardo Sgaramella	€ 3.570,11	<a href="mailto:Studio.sgaramella@pec.it">Studio.sgaramella@pec.it</a>	
<i>Dott. Giuseppe Luglio -Custode della procedura esecutiva immobiliare E.G.E. n.164/2022 Tribunale di Trani</i>	€ 1.311,94		<i>Atto di precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 29/06/2022</i>
<i>Arch. Ignazio E. De Pinto - CTU della procedura esecutiva immobiliare E.G.E. n.164/2022 Tribunale di Trani</i>	€ 2.575,00		<i>Atto di precetto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 29/06/2022</i>
Agenzia Entrate Riscossione*	€ 39.422,80	<a href="mailto:Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it">Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it</a>	Precisazione del 28/03/2023
Regione Puglia	€ 810,47	<a href="mailto:Serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it">Serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it</a>	Precisazione del 27/03/2023
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI</b>	<b>€ 47.691,32</b>		
<b>CREDITI CHIROGRAFARI</b>			
<i>Itacapital srl (Finanziamento Compass del 15/04/2011 di euro 30.000,00)</i>	€ 17.385,40	<a href="mailto:itacapital@legalmail.it">itacapital@legalmail.it</a>	Precisazione del 05/05/2023. Risulta pendente un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo presso il tribunale di Trani R.G. 1798/2021. Udienza del 12.05.2023

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

### Registro degli Organismi di mediazione.

			rinvia al 15.09.2023
<i>Amco Asset Management Company spa (finanziamento Banca Popolare di Bari)</i>	€ 55.437,62	<a href="mailto:amco@pec.amco.it">amco@pec.amco.it</a>	Precisazione del 21/04/2023
<i>Aporti srl (finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena)</i>	€ 22.960,00	<a href="mailto:aporti@legalmail.it">aporti@legalmail.it</a>	Informazioni desunte dalle segnalazioni nella CR Banca d'Italia a gennaio 2023
<i>Ifis Npl Investing spa (finanziamento Banca Ifis spa)</i>	€ 24.396,00	<a href="mailto:ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it">ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it</a>	Informazioni desunte dalle segnalazioni nella CR Banca d'Italia a gennaio 2023
<b>TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI</b>	€ 120.179,02		
<b>TOTALE DEBITORIA</b>	€ 206.424,51		

**\*Agenzia delle Entrate Riscossione** euro 67.646,80 precisazione del 28/03/2023 ridotta ad euro 39.422,80 come da prospetto informativo – Definizione Agevolata del 08/03/2023. Ai sensi del comma 245 dell'art. 1 cit., possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. In data 15/04/2023 è stata presentata telematicamente domanda di definizione agevolata.

DI LIDDO MARIA			
<i>Creditore</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Domicili digitali</i>	<i>Note</i>
CREDITI PREDEDUCIBILI			
OCC CCIAA BARI	€ 68.86	<a href="mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it">cciaa@ba.legalmail.camcom.it</a>	
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 68.86		
CREDITI PRIVILEGIATI			

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

Advisor della procedura Dott. Riccardo Sgaramella	€ 69,88	<a href="mailto:Studio.sgaramella@pec.it">Studio.sgaramella@pec.it</a>	Precisazione del 16/01/2023
<b>Agenzia Entrate Riscossione*</b>	€ 2.948,01	<a href="mailto:Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it">Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it</a>	Precisazione del 28/03/2023
<b>Regione Puglia</b>	€ 1.013,78	<a href="mailto:Serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it">Serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it</a>	Precisazione del 27/03/2023
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI</b>	€ 4.031,67		
<b>TOTALE DEBITORIA</b>	4.100,53		

**\*Agenzia delle Entrate Riscossione** euro 5.782,92 precisazione del 28/03/2023 ridotta ad euro 2.948,01 come da prospetto informativo – Definizione Agevolata del 08/03/2023. Ai sensi del comma 245 dell'art. 1 cit., possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falciato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. In data 15/04/2023 è stata presentata telematicamente domanda di definizione agevolata.

Per completezza di informazioni si fa presente che la Sig.ra Di Liddo Maria risulta essere garante del coniuge Binetti Corrado per le esposizioni nei confronti di **Amco Asset Management Company spa e Aporti srl.**

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- **In ordine alle cause del Sovraindebitamento e ragioni delle incapacità di adempiere le obbligazioni assunte**

L'esposizione debitoria dei ricorrenti deriva da debiti contratti sia per scopi estranei all'attività (mutuo fondiario per liquidità e finanziamento Compass) sia destinati a finanziare la ditta artigiana di cui il Sig. Binetti è stato titolare dal 03.03.1989 sino al 05.10.2015.

Il Sig. Binetti ha dovuto affrontare un periodo di crisi della sua attività già a partire dall'anno 2013, anno in cui ha subito un brusco calo del fatturato, che è infatti passato da euro 112.916,00 del 2011 ed euro 121.049,00 del 2012 ad appena euro 54.580,00 nel 2013. Sempre in quegli anni, la sua attività ha registrato mancati incassi per alcune decine di migliaia di euro da parte di clienti per lo più imprese edili locali che sono fallite o comunque cessate senza riuscire a recuperare il proprio credito.

Peraltro, a fronte della perdita dei principali committenti con cui storicamente lavorava, il Sig. Binetti non è più riuscito ad acquisire lavori da altre imprese del settore per via della presenza di altre ditte concorrenti già accreditate con le stesse.

In aggiunta a questa situazione di crisi aziendale, il Sig. Binetti ha dovuto affrontare anche problemi di salute, che ancora oggi permangono e che lo hanno costretto a cessare definitivamente la ditta nel 2015.

Infatti, dalla documentazione medica prodotta emergono diverse visite mediche oculistiche ed un intervento chirurgico eseguito nel luglio 2022. L'intervento però, purtroppo, non è stato risolutivo della problematica.

Per tale motivo, unitamente ad altre patologie sofferte da diversi anni, l'istante ha presentato in data 04.05.2023 domanda all'Inps per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile.

Attualmente il Sig. Binetti risulta disoccupato e presta occasionalmente supporto al figlio, così come si evince dalla CU 2022 relativa al 2021 dove sono state dichiarate 7 giornate lavorative per un compenso lordo di euro 519,65.

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

- **In ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**

Come prevede la normativa vigente, nella presente relazione particolareggiata ex art. 7, il professionista incaricato deve verificare la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni cioè la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di far fronte al rimborso dello stesso, alle scadenze pattuite.

Entrando nel merito del caso in esame, in base alle informazioni assunte, la scrivente, prudenzialmente, può affermare, che gli istanti hanno assunto le obbligazioni principali con diligenza, ritenendo pertanto di potervi far fronte.

- **In ordine alla valutazione del merito creditizio**

La natura dei debiti degli istanti, in particolar modo del Sig. Binetti Corrado, è principalmente di natura finanziaria e deriva da finanziamenti concessi da istituti di credito nel periodo 2009-2015, ovvero siano a quando lo stesso era titolare della omonima ditta individuale di termoidraulica e quindi con un reddito adeguato per far fronte agli impegni contratti.

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- **In ordine agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni**

Dall'analisi della documentazione in atti non sono emersi, infine, elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dall'istante atti in frode ai creditori laddove per "atti in frode" si intende "con valenza ingannevole" e presuppone che l'istante abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.

Alla data di stesura della presente attestazione si è a conoscenza che in data 31/10/2019 il Sig. Corrado Binetti ha beneficiato della vendita di un immobile sito in Bisceglie, pervenuto con atto di successione in seguito al decesso della madre avvenuto in data 4/09/2019. Dalla predetta vendita ha ricavato la somma di euro 34.185,00, pari ad 1/3 della proprietà a lui spettante, che è stata interamente versata in favore del figlio Giovanni Binetti intervenuto nell'atto di compravendita in qualità di procuratore speciale del padre. Si precisa, infatti, che il Sig. Corrado Binetti alla data di compravendita non risultava essere intestatario di alcun conto corrente per via della pregressa esposizione nei confronti del sistema bancario. Tale liquidità è stata utilizzata per il sostentamento economico del nucleo familiare, non essendoci altre entrate, ed è stata utilizzata per finanziare l'avvio della attività artigiana del figlio Giovanni.

Nell'ambito della medesima procedura di successione il Sig. Binetti ha ereditato 1/2 della proprietà di un terreno agricolo, uliveto, sito nel Comune di Bisceglie, identificato al catasto dei terreni al fg. 42, part. 128, che ha donato al figlio con atto notarile del 12/05/2020 al valore di euro 3.000,00.

L'intera cifra ricavata dalla vendita dell'immobile e del terreno verrà restituita dal figlio Giovanni al padre e verrà messa a disposizione della massa creditoria nell'ambito della presente proposta di ristrutturazione dei debiti. Questo a dimostrazione della assoluta buona fede degli istanti nelle operazioni da loro compiute.

- **In ordine all'attività dell'O.C.C.**

Dalla data di nomina avvenuta in data 21/03/2023, la scrivente ha provveduto a porre in essere numerose attività nell'espletamento del mandato conferito, di seguito meglio specificate.

- ✓ **Centrale Rischi della Banca d'Italia**: dalle visure in Centrale Rischi non sono emerse segnalazioni ulteriori rispetto a quelle analiticamente indicate nella proposta.
- ✓ **Centrale Allarme Interbancaria**
- ✓ **CRIF S.p.A.**: Nel SIC EURISC di CRIF S.p.a. sono registrati a nome degli istanti rapporti con i creditori indicati nella proposta.
- ✓ **Richiesta posizione Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a.**: Precisazione del 28.03.2023
- ✓ **Richiesta posizione debito/credito ufficio tributi Comune di Bisceglie** : la richiesta di

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

certificazione inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Bisceglie ad oggi non è stata riscontrata

- ✓ **Verifica livello di spese ISTAT:** al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dall'istante come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è stata consultata la banca dati ISTAT e, in particolare, l'ultimo report pubblicato in data 9 giugno 2022 "Spese per consumi delle Famiglie". Come precisato innanzi si è, infine, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 68, comma III, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- ✓ **Verifica del passivo mediante circolarizzazione:** la reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata a mezzo PEC in data 04/04/2023 a tutti i creditori indicati dall'istante la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente:
  - La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;
  - L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e maturandi;
  - L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  - I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

La scrivente precisa inoltre, che i creditori chirografari non hanno riscontrato la pec di richiesta di precisazione del credito.

Per quanto innanzi illustrato, alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti complessivi alla data di stesura della presente relazione ammontano a circa euro **210.525,04**

- **In ordine alla proposta di Ristrutturazione dei debiti con indicazione di presumibili costi di procedura e percentuali, modalità e tempi si soddisfacimento dei creditori.**

La scrivente Gestore, ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Ristrutturazione dei debiti ex D.lgs. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 67 CCII comma 1) il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Al comma 4) , l'art. 67 CCII sancisce che è possibile prevedere che

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Gli istanti intendono avvalersi della procedura di Ristrutturazione dei debiti allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta. Garante della presente proposta risulta essere il figlio dei coniugi istanti Sig. Giovanni Binetti.

Con la seguente proposta si prevede la soddisfazione integrale del creditore in prededuzione rappresentato dall'O.C.C., i creditori privilegiati rappresentati dai professionisti nella misura del 100%, il creditore ipotecario nella misura del 100%, i creditori privilegiati rappresentati da Agenzia Entrate Riscossione e Regione Puglia nella misura del 53%. I creditori chirografari e i creditori privilegiati degradati in chirografari non saranno soddisfatti per incapienza.

La proposta consiste nella vendita diretta, attraverso mandato all'Agenzia Immobiliare "Eurofim di Cangelli Giuseppe", con sede in Bisceglie, dei due depositi oggetto della procedura esecutiva 164/2022, tentando la vendita al prezzo di stima peritale, pari ad euro 45.000,00. La vendita consentirebbe di ricavare un maggior importo rispetto alla procedura esecutiva, considerando anche l'aggravio della spese di procedura. Il mandato di vendita diretta avrebbe durata annuale prevedendo, inoltre, che nel caso si realizzi una somma inferiore di euro 45.000,00 il figlio Binetti Giovanni, garante della proposta, si impegna a versare l'eventuale differenza necessaria al raggiungimento della predetta somma, accollandosi inoltre le spese di intermediazione immobiliare e le spese di cancellazione delle pregiudizievoli relativamente ai due depositi oggetto della vendita pari circa ad euro 3.000,00.

Il Sig. Giovanni Binetti si impegna inoltre a versare alla procedura una somma complessiva di euro 29.000,00 da corrisondersi in 120 rate mensili di euro 200,00 cadauna. Nello specifico euro 5.000,00 entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione, ed euro 200,00 per 120 rate mensili dal mese successivo alla sentenza di omologa.

**Pertanto, al termine del piano, la cifra messa a disposizione dei creditori sarà a pari ad euro 74.000,00.**

In questo modo, la cifra di euro 37.185,00 incassata dal figlio a seguito dell'eredità spettante al Sig. Binetti Corrado, viene interamente messa a disposizione della procedura non sottraendo in alcun modo nulla ai creditori (rif. Atti compiuti nei cinque anni precedenti), mediante il pagamento delle rate mensili per comprensivi euro 29.000,00 (5.000,00+24.000,00), accollandosi interamente le spese di cancellazione delle formalità nonché delle spese di intermediazione immobiliare e integrando con risorse proprie laddove la vendita del deposito

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

avvenisse ad un valore inferiore ai 45.000,00 euro. Pertanto 4.000,00/5.000,00 euro sono da considerare verosimili rispetto all'esito della vendita in considerazione delle valutazioni del corrente mercato immobiliare. Orbene, gli istanti avanzano la proposta di seguito descritta al fine di definire bonariamente la loro posizione debitoria, conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa presso la propria casa di residenza ed impedirne l'aggravamento con l'onere di un canone di locazione che non sarebbe sostenibile e di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive.

	Importo del debito	% soddisfo	totale dapagare	rata mensile x 120 mesi
<b>CREDITI PREDEDUCIBILI</b>				
OCC CCIAA BARI	€ 3.550,70	100,00%	€ 3.550,70	Euro 2.840,00 pari all'80% entro dieci giorni dall'omologa Euro 710,70 a seguito della vendita diretta dei due depositi
<b>TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI</b>	€ 3.550,70		€ 3.550,70	
<b>CREDITI IPOTECARI</b>				
Leviticus SPV SRL (mutuo fondiario di euro 50.000,00 16/06/2009 Banca Popolare di Milano)	€ 38.554,17	100,00%	€ 38.554,17	intera somma a seguito della vendita diretta dei due depositi
<b>TOTALE CREDITI IPOTECARI</b>	€ 38.554,17		€ 38.554,17	
<b>CREDITI PRIVILEGIATI</b>				
Advisor della procedura Dott. Riccardo Sgaramella	€ 3.640,00	100,00%	€ 3.640,00	Euro 2.160,00 entro 10 giorni dall'omologa 7 rate dal mese successivo all'omologa di euro 200,00 1 rata a partire dalla 8° a rata di euro 80,00
Dott. Giuseppe Luglio -Custode della procedura esecutiva immobiliare E.G.E. n.164/2022 Tribunale di Trani	€ 1.311,94	100,00%	€ 1.311,94	intera somma a seguito della vendita diretta dei due depositi

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

<i>Arch. Ignazio E. De Pinto - CTU della procedura esecutiva immobiliare E.G.E. n.164/2022 Tribunale di Trani</i>	€ 2.575,00	100,00%	€ 2.575,00	intera somma a seguito della vendita diretta dei due depositi
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	€ 42.370,81	55,14%	€ 23.362,34	1 rata a partire dalla 8 °rata di euro 60,00 9 rate a partire dalla 9° rata di euro 100,00 1 rata a partire dalla 10°rata di euro 154,15 102 rate a partire dalla 11°a rata di euro 200,00 Euro 1.848,19 a seguito della vendita dei due depositi
<i>Regione Puglia</i>	€ 1.824,25	55,14%	€ 1.005,85	1 rata a partire dalla 8 °rata di euro 60,00 9 rate a partire dalla 9°a rata di euro 100,00 1 rata a partire dalla 10°rata di euro 45,85
<b>TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI</b>	<b>€ 51.653,11</b>		<b>€ 31.895,13</b>	
<b>CREDITI CHIROGRAFARI</b>				
<i>Italcapital srl (Finanziamento Compass del 15/04/2011 di euro 30.000,00)</i>	€ 17.385,40	0,00%	/	
<i>Amco Asset Management Company spa (finanziamento Banca Popolare di Bari)</i>	€ 55.437,62	0,00%	/	
<i>Aporti srl (finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena)</i>	€ 22.960,00	0,00%	/	
<i>Ifis Npl Investing spa (finanziamento Banca Ifis spa)</i>	€ 24.396,00	0,00%	/	
<b>TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI</b>	<b>€ 120.179,02</b>			
<b>TOTALE DEBITORIA</b>	<b>€ 213.937,00</b>		<b>74.000,00</b>	

## Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

### Organismo iscritto al n. 566 del

#### Registro degli Organismi di mediazione.

- **Valutazione in ordine alla convenienza della proposta di Ristrutturazione dei debiti rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss D.lgs.14/2019**

E' ora necessario analizzare l'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà dell'istante al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra soluzione – piano di ristrutturazione dei debiti o alternativa liquidatoria – nello spirito di tutela del ceto creditorio e sempre contemperando l'esigenza di tale tutela con la ratio della normativa in materia di sovraindebitamento.

Nel caso de quo, si evidenzia come il valore della base d'asta delle tre unità immobiliari facenti parte del lotto unico della procedura esecutiva immobiliare, sia stato quantificato dal CTU in euro 171.100,00.

Non si può in questa sede non tener conto della minor attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Come confermato dalla giurisprudenza in materia di questo Tribunale 8cfr., ec multis, trib. Trani – Giudice Dott. Labianca – provvedimento del 9.11/2022 proc. N.11/2022 Piano del Consumatore) una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del valore stimato del bene e della relativa offerta minima almeno del 25% e con conseguente ulteriore notevole aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Secondo un'ottica ottimistica previsionale, tale valore subirà verosimilmente una riduzione a seguito di almeno tre tentativi vendita come rappresentato nella tabella sotto riportata.

<b>Valutazioni immobiliari a seguito di asta</b>	<b>Lotto unico procedura esecutiva immobiliare</b>
Valore iniziale	171.100,00
1 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	128.325,00
2 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	96.243,75
3 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	72.182,81
<b>Valore di aggiudicazione a seguito di asta</b>	<b>72.182,81</b>
Custode -P.D.-CTU	10.198,80
Costi di cancellazione pregiudizievoli -0,5%	1.211,00

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

Diritti fissi	185,00
Spese pubblicità vendite	1.350,00
Somma da distribuire	59.238,01

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

#### **Registro degli Organismi di mediazione.**

Nel caso di specie, ipotizzando un'aggiudicazione del bene al terzo tentativo di vendita, si può ritenere che il valore dell'offerta minima si ridurrebbe ad euro 72.140,62. Al netto di tutte le spese si ottiene un netto ricavato da ripartire alla massa creditoria di circa euro 59.195,82.

Riguardo l'appartamento sito in Bisceglie in Via Matteo Renato Imbriani n.253, si fa presente che sono state riscontrate dal CTU numero 4 difformità, tra cui si segnala un abusivismo rappresentato nella perizia a firma dell'Arch. De Pinto definito con una "criticità alta" non sanabile ricorrendo al Piano Casa rendendosi necessario ed indispensabile il ripristino dei luoghi nelle condizioni originariamente autorizzate dall'ultimo titolo edilizio. Le criticità riscontrate nella stima peritale rappresentano un serio impedimento alla vendita dell'immobile, anche in considerazione dell'impossibilità di poter accedere ad un mutuo bancario da parte dei potenziali acquirenti. Ad ogni modo preme evidenziare come la rimozione di tali difformità sia totalmente a carico dell'aggiudicatario, con conseguente deprezzamento del prezzo offerto.

Il secondo elemento da considerare è rappresentato dai costi della procedura esecutiva costituiti dal compenso del professionista delegato, del custode e dello stimatore, oltre le spese di cancellazione delle pregiudizievoli, pari allo 0,54% del valore di vendita più un diritto fisso di euro 185,00 oltre alle spese di pubblicità.

La proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto i creditori ipotecari sarebbero soddisfatti al 100%, così come i creditori prededucibili e i privilegiati professionisti, mentre i creditori privilegiati sarebbe garantiti in una percentuale pari al 55,14 % . Nel caso di vendita all'asta il netto ricavabile di euro 59.238,01 andrebbe a soddisfare interamente il credito ipotecario e i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti in una percentuale pari a 38,00 % quindi nettamente inferiore.

Ad ogni modo a garanzia del credito dell'Agenzia Entrate Riscossione resterà per tutta la durata del piano l'ipoteca giudiziale sull'abitazione di residenza.

Relativamente ai creditori chirografari, preme evidenziare come la proposta del piano di ristrutturazione risulti in linea rispetto all'alternativa liquidatoria, vista l'impossibilità di soddisfacimento degli stessi a margine della procedura esecutiva per incapienza dell'attivo.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dagli istanti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate, e così formulata risulta essere in linea con quanto previsto dall'art. 67 e ss. Del CCII in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente.

## **Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

### **Organismo iscritto al n. 566 del**

### **Registro degli Organismi di mediazione.**

- **Durata del piano proposto**

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano la scrivente Gestore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento.

Tale carenza comporta l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della ratio della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi anche dilazioni rilevanti (tra 10 e 25 anni).

Da ultimo Il Tribunale di Bari, ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Trib. Bari 23/03/2022 Est. Napoliello), per 15 anni e 5 mesi (Trib. Bari 25/03/2022 Est. De Palma) e 15 anni e 8 mesi (trib. Bari 06/04/2022 Est. Cesaroni).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con una proposta che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, tenendo poi conto dei due parametri importanti, le rateazioni erariali che possono arrivare sino a 10 anni e dell'età dell'istante (e del terzo) rapportata alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6).

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di piano a 120 rate appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

- **In ordine al piano dei pagamenti**

**Euro 5.000,00 entro dieci giorni dalla data di omologa della proposta.**

**Totale dell'impegno mensile = € 200,00.** Circa le modalità di pagamento delle rate, **in caso di accettazione della proposta, il proponente si impegna a versare il suddetto importo mensile di € 200,00 su un c/c bancario/postale dedicato, con accredito autorizzato a tutti i creditori riportati nelle precedenti tabelle analitiche.**

**Resta inteso che sullo stesso conto corrente sarà versato il ricavato della vendita diretta dei due locali per un importo garantito di euro 45.000,00.**

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

**GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

La scrivente, ai fini del perfezionamento della proposta di Ristrutturazione dei Debiti è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata. Nella presente attestazione è stata già fornita l'indicazione della documentazione depositata a corredo della proposta. Alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata e da conclusione della presente relazione, la sottoscritta

**RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di Ristrutturazione dei debiti;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;
- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella proposta di Ristrutturazione dei debiti non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

**ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di Ristrutturazione dei debiti.

Si richiede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari**

**Organismo iscritto al n. 566 del**

**Registro degli Organismi di mediazione.**

**ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, esaminati:

- la documentazione messa a disposizione dall'istante e quella ulteriore acquisita personalmente;
- la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della proposta di Ristrutturazione dei debiti.

**ATTESTA**

La completezza dei dati e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la fattibilità giuridica della proposta.

**CHIEDE**

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 n.4 del CCII Il Giudice designato "disponga la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e quindi disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento".

Con osservanza.

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

Bari lì 23 maggio 2023

**Il Gestore nominato dall'OCC della CCIAA di Bari**

**Dott.ssa Lucia De Cosmo**